

Promemoria

Modifica della clausola beneficiaria per i capitali di decesso

Principio

Una modifica dell'ordine generale dei beneficiari dei capitali in caso di decesso è possibile.

1

Qual è l'ordine standard dei beneficiari previsto dal regolamento?

2

Se una persona assicurata muore ed è esigibile un capitale di decesso, ne hanno diritto le seguenti persone:

- a) il coniuge;
in sua mancanza:
- b) il convivente, purché sussista una convivenza su cui si fonda il diritto ai sensi del punto 29.3 a) e b) del regolamento di previdenza;
non hanno alcun diritto al capitale di decesso le persone che percepiscono già una rendita per coniugi o una rendita per conviventi da un istituto di previdenza svizzero o estero;
in sua mancanza:
- c) i discendenti aventi diritto alla successione;
in loro mancanza:
- d) le persone assistite in misura considerevole dalla persona assicurata;
in loro mancanza:
- e) i genitori della persona assicurata;
in loro mancanza:
- f) i fratelli e le sorelle della persona assicurata o i loro figli superstiti.

Qualora non sia presente nessuna delle persone elencate alle lettere a) - f), la metà del capitale di decesso viene versata ai rimanenti eredi legittimi, con l'esclusione dell'ente pubblico.

Se i diritti dei singoli beneficiari non vengono meglio precisati, la ripartizione del capitale di decesso viene effettuata in parti uguali tra i diversi beneficiari della stessa categoria.

Il capitale di decesso non viene incluso nella massa ereditaria della persona defunta.

Quali persone vengono considerate aventi diritto?

3

3.1

Per **coniuge** si intende sempre la persona con cui la persona assicurata era coniugata al momento del decesso (e non il coniuge al momento della modifica della clausola beneficiaria).

3.2

Per **convivente** si intende sempre il convivente al momento del decesso.

3.3

Una **convivenza su cui si fonda il diritto** sussiste qualora al momento del decesso

- a) entrambi i conviventi non sono sposati né imparentati e
- b) entrambi i conviventi hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica negli ultimi cinque anni che hanno preceduto il decesso della persona assicurata oppure il convivente superstite è stato assistito in misura considerevole dall'assicurato, o la persona in questione deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

Il diritto al capitale per il convivente superstite sussiste anche nel caso di una convivenza di persone dello stesso sesso.

3.4

Per **discendenti aventi diritto alla successione** della persona assicurata si intendono:

- i figli biologici e adottivi
- i figli elettivi aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS/AI
- i figliastri interamente o in misura preponderante a carico della persona assicurata.

3.5

Come **persone assistite in misura considerevole dalla persona assicurata** entrano in considerazione

- il convivente senza diritto a una rendita per conviventi
- il coniuge divorziato
- i genitori o un solo genitore
- i fratelli e le sorelle
- i discendenti della persona assicurata che non hanno diritto alla successione
- i figli non comuni del coniuge o del convivente
- altre persone (ad es. il figlioccio).

Vi è assistenza se i beneficiari sono economicamente dipendenti dalla persona assicurata, vale a dire il decesso di questa deve avere come conseguenza delle ripercussioni notevoli sullo stile di vita avuto finora. Tuttavia alcune limitazioni nello stile di vita sono ammissibili. Un obbligo di assistenza per legge non è necessario.

Di norma un'assistenza in misura considerevole sussiste se la persona assicurata provvede almeno per metà al mantenimento dei beneficiari e l'assistenza viene fornita regolarmente.

L'assistenza deve sussistere al momento del decesso o negli anni immediatamente precedenti il decesso.

3.6

Il padre e/o la madre sono i **genitori** della persona deceduta.

3.7

Per **altri eredi legittimi** si intendono tutti gli altri eredi legittimi (ad es. fratelli e sorelle), con esclusione dell'ente pubblico.

A cosa bisogna prestare attenzione in caso di modifica della clausola beneficiaria?

4

La persona assicurata può stabilire uno speciale ordine dei beneficiari nel quale indicare chi degli aventi diritto al punto 2 a) - f) ha diritto e in che parti al capitale di decesso. In questo caso l'ordine dei beneficiari può essere modificato.

Qualora non sia presente nessuna delle persone elencate alle lettere a) - f), la persona assicurata può definire quali degli eredi legittimi hanno diritto alla metà del capitale di decesso e in che misura.

Uno speciale ordine dei beneficiari deve essere notificato per iscritto alla Fondazione.

La persona assicurata può revocare in qualsiasi momento lo speciale ordine dei beneficiari. In questo caso entra automaticamente di nuovo in vigore l'ordine standard dei beneficiari.